

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonio, MACERATINI, BUCCIERO, BATTAGLIA, VALENTINO, PONTONE, MANTICA, RECCIA, MARRI, PEDRIZZI, CASTELLANI Carla, CAMPUS, CURTO, BORNACIN, PACE, BONATESTA, BEVILACQUA, MAGNALBÒ, PELLICINI, MONTELEONE, DEMASI, RAGNO e TURINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 APRILE 1998

—————

Abrogazione del decreto 11 febbraio 1997, n. 109, del Ministro di grazia e giustizia e dell’allegata tariffa, in materia di compensi per gli Istituti di vendite giudiziarie

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile («Istituti autorizzati all'incanto e all'amministrazione dei beni») è stato da ultimo modificato dall'articolo 87 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con la quale sono stati introdotti provvedimenti urgenti per il processo civile.

Il terzo comma del predetto articolo 159 così recitava «Il Ministro di grazia e giustizia stabilisce le modalità e i controlli per l'esecuzione degli incarichi indicati nei commi precedenti».

La modifica apportata dal richiamato articolo 87 aggiunge, fermo il predetto testo, le seguenti parole: «, nonchè la misura dei compensi dovuti agli istituti.».

La legge n. 353 del 1990 è entrata in vigore il 1° gennaio 1993 e il Ministro di grazia e giustizia, dopo aver riflettuto per oltre quattro anni, ha dato esecuzione alla stessa con il decreto 11 febbraio 1997, n. 109 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1997.

Il prologo del detto decreto ministeriale testualmente recita:

«Ritenuto che l'emanazione di una tariffa ministeriale di detti compensi rende necessario modificare il vigente regolamento (...) al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto dalla tariffa;

visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

udito il parere (...)

adotta il seguente Regolamento».

La prima parte del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, ricordato dal Ministro, dispone: «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o

di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere».

Non a caso si è voluto riportare testualmente quanto contenuto nelle norme che influenzano la questione ora sottoposta all'attenzione dei colleghi senatori.

Se da una parte, infatti, si è riconosciuta l'esigenza di consentire una facile visione di insieme della stessa, dall'altra è apparso opportuno non affidarsi al rischio della personale interpretazione dei proponenti, ma permettere - piuttosto - che ciascuno possa formarsi una diretta opinione sull'argomento, attraverso la diretta lettura delle norme.

Perchè, onorevoli senatori, ci si trova di fronte - al di là del grado di importanza intrinseca della materia (ma ci sembra di poter dire che qualunque materia disciplinata dalla legge è da ritenersi comunque importante) - ad una sconcertante condotta del Ministro, di grave violazione di norme del nostro ordinamento e - circostanza ancor più grave - di palese scavalco della volontà formatasi in sede parlamentare.

In altra sede si è discusso sul problema degli eccessi del Governo, nell'esercizio della funzione legislativa ad esso delegata dal Parlamento ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione ed è questione senz'altro di significativo rilievo.

Ancor più pericoloso sembra tuttavia quanto emerge dal problema qui sollevato, poichè si ritiene del tutto inammissibile l'esercizio di una surrettizia funzione legislativa, da parte del Governo, attraverso lo strumento del regolamento, anche in ragione del fatto che il medesimo (come peraltro proprio è nel caso in discussione) non è necessariamente atto collegiale del Governo, ma - ben più di sovente - è atto di un singolo ministro. E piace credere che nessuno

sia disponibile ad ammettere la liceità e la democratica ammissibilità di una funzione legislativa affidata ad un singolo soggetto, congegnata in maniera tale da sottrarsi a qualsiasi controllo: in particolare a quello parlamentare.

Ed è quanto è accaduto nel caso che ora ci occupa.

Il Parlamento, infatti, ha attribuito al Ministro il potere di stabilire i compensi degli Istituti delle vendite giudiziarie, sulla base - ovviamente - del regolamento che disciplina il funzionamento degli stessi, e il Ministro ha viceversa ritenuto di dover modificare il detto regolamento.

Ha cioè ritenuto di poter introdurre un nuovo regolamento, malgrado nessuna legge «espressamente» gli conferisse tale potere: in palese violazione, quindi, di quanto disciplinato dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1998.

Del tutto rocambolesca, ma anche aberrante ed arrogante, è la giustificazione dialettica abbozzata nella parte introduttiva del decreto ministeriale, laddove si afferma, con ben ardita e singolare inversione dell'ordine logico delle cose, che la «modifica del vigente regolamento» si rende ne-

cessaria «al fine di armonizzare le previsioni con il diverso sistema dei compensi introdotto con la tariffa». Come se le «regole» fossero la conseguenza dei compensi e non già viceversa.

Ci si rende perfettamente conto che la soluzione proposta, dell'integrale abrogazione del decreto ministeriale in discussione, ben difficilmente troverà condivisione generale, poichè è del tutto plausibile che molti colleghi senatori - pur nella non discutibilità e nella incontestabilità della questione come posta alla loro attenzione - riterranno tuttavia che il rimedio possa essere peggiore del male e si risolveranno, conseguentemente, per la supina accettazione dell'operato del Governo. Si può comprendere una tale posizione, ma non la si può giustificare e nemmeno ci si può esimere dall'operare un richiamo, forte e convinto (quale questo disegno di legge vuole anche essere), al Governo perchè lo stesso voglia giustificare inequivocabilmente il proprio operato e voglia, altrettanto inequivocamente, obbligarsi ad una più corretta condotta su un piano tanto delicato, quanto è quello dell'attribuzione dei poteri come costituzionalmente statuita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, cessa di avere efficacia.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.